

REGOLAMENTO (CE) N. 717/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2008

relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione di contingenti quantitativi⁽¹⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese⁽²⁾. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta, dal 1° gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(3) È pertanto opportuno instaurare un sistema di gestione dei contingenti quantitativi rispondente al suddetto obiettivo e basato sul principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(4) È opportuno prevedere la possibilità di scegliere tra diversi metodi di ripartizione, in funzione della situazione del mercato comunitario, della natura dei prodotti, delle particolarità dei paesi fornitori e degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare quelli che stabiliscono il principio della presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali.

(5) È opportuno introdurre flessibilità nella redistribuzione dei quantitativi non riportati, non assegnati o non utilizzati. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio di eccessivo cumulo delle importazioni, è opportuno esaminare caso per caso se tale redistribuzione dopo la fine del periodo contingenziale sia opportuna e deciderne all'occorrenza le modalità, in particolare il periodo di validità delle licenze, tenuto conto dei tipi di prodotti e degli obiettivi inerenti all'instaurazione dei contingenti in oggetto.

(6) La gestione dei contingenti all'importazione o all'esportazione dovrebbe poggiare su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario.

(7) La procedura di gestione da instaurare dovrebbe garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti e i documenti rilasciati dovrebbero poter essere utilizzati in tutta la Comunità.

(8) La redistribuzione ottimale di quantitativi non utilizzati richiede un'informazione affidabile e completa sull'uso effettivo delle licenze d'importazione rilasciate. È pertanto opportuno provvedere a che tutte le licenze d'importazione, utilizzate o meno, siano restituite alle autorità nazionali competenti entro dieci giorni lavorativi successivi alle rispettive date di scadenza.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. allegato I.